



CITTÀ DI TERAMO

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA

DELLE VIDEORIPRESE E TRASMISSIONE

DELLE SEDUTE

DI

CONSIGLIO COMUNALE

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 14.06.2016)

INDICE degli articoli

1. Oggetto e Finalità
2. Riprese audiovisive e diffusione in streaming delle sedute consiliari
3. Riprese fotografiche/audiovisive e diffusione delle sedute effettuate da organi di stampa
4. Riprese fotografiche/audiovisive effettuate dal pubblico che assiste alle sedute
5. Limitazioni alle riprese fotografiche/audiovisive
6. Limiti alla registrazione delle sedute
7. Limiti di trasmissione e commercializzazione
8. Norma di rinvio
9. Sanzioni
10. Entrata in vigore

Art 1

Oggetto e Finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità di ripresa fotografica/audiovisiva delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari che si svolgono nella Sala Consigliare quando è disponibile , al fine di garantire la più ampia e tempestiva diffusione e conoscibilità delle attività dell'organo assembleare, in attuazione del principio di trasparenza amministrativa del Comune di Teramo, nel rispetto delle esigenze di tutela della riservatezza di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

Le finalità di cui al comma 1 sono prioritariamente realizzate tramite l'attività di ripresa audiovisiva effettuata direttamente dall'amministrazione comunale con le modalità di cui all'art. 2. Le riprese fotografiche e/o audiovisive possono essere effettuate anche dagli organi di stampa, secondo le modalità e le condizioni di cui all'art. 3.

Art 2

Riprese audiovisive e diffusione in streaming delle sedute consiliari

Il Comune di Teramo, per garantire la più ampia pubblicità dei lavori del Consiglio Comunale, realizza direttamente le riprese e la diffusione audiovisiva delle sedute pubbliche in modalità streaming sul proprio sito istituzionale, anche tramite piattaforme tecnologiche di provider privati, utilizzando preferibilmente servizi gratuiti anche comportanti una presenza pubblicitaria, purchè non invasiva e corretta. Entro 10 giorni dallo svolgimento delle sedute del Consiglio le riprese devono essere archiviate sul Sito Istituzionale del Comune.

Dovrà essere fornita preventiva informazione a tutti i partecipanti dell'esistenza di videocamere, mediante l'apposizione di appositi cartelli recanti, in forma chiara e sintetica, l'avviso circa la presenza delle telecamere e della diffusione in streaming delle immagini della seduta.

Le telecamere impiegate per la ripresa devono essere orientate in modo tale da inquadrare, per quanto possibile, il solo Consigliere o Assessore che effettua l'intervento e non gli altri membri del Consiglio Comunale, né il pubblico presente in sala, né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio.

Art 3

Riprese fotografiche/audiovisive e diffusione delle sedute effettuate dagli organi di stampa

Le riprese audiovisive e fotografiche delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale da parte degli operatori degli organi di stampa, attenendo all'esercizio del diritto di cronaca, sono di norma consentite, anche senza il consenso degli interessati, ai sensi del titolo XII, Capo I del "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e nel

rispetto del codice di deontologia relativo all'attività giornalistica di cui all'art. 139 del codice.

Il Presidente del Consiglio informa preventivamente tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere, disponendo, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, che nella sala consiliare vengano affissi specifici cartelli.

Art. 4

Riprese fotografiche audiovisive effettuate dal pubblico che assiste alle sedute

Le riprese delle sedute consiliari possono essere effettuate anche da persone presenti tra il pubblico che assiste ai lavori del Consiglio, con propri mezzi e senza la possibilità di allaccio alla rete elettrica del Comune, purchè i Consiglieri e il pubblico presenti siano stati debitamente informati all'inizio della seduta o durante la stessa, e comunque al termine dell'intervento in atto, dal Presidente del Consiglio, di tali riprese e delle successive modalità di diffusione.

La diffusione delle riprese, di cui al comma 1, devono realizzarsi nel pieno rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali con particolare riguardo ai dati sensibili, nonché delle disposizioni di legge le quali stabiliscono che la pubblica diffusione dell'immagine deve avvenire in modo da non pregiudicare l'onore, la reputazione o il decoro dell'individuo.

Per poter effettuare le riprese i soggetti, di cui al comma 1, devono essere espressamente autorizzati dal Presidente del Consiglio Comunale a seguito della presentazione, anche immediatamente prima dell'inizio della seduta, di una richiesta contenente:

- a) le generalità di colui che effettua la ripresa;
- b) le modalità e le finalità (documentazione, divulgativa, informativa) delle riprese;
- c) le modalità di diffusione (radiotelevisiva,web, diretta,differita ecc.);
- d) una dichiarazione con la quale colui che effettua la ripresa assume i seguenti obblighi:
 - di trattare i dati personali contenuti nel documento audiovisivo /fotografico realizzato nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "*Codice in materia dei dati personali*";
 - di rispettare le norme del presente regolamento anche per quanto concerne il divieto di interferire o arrecare disturbo all'ordinato svolgimento delle sedute consiliari;

- di non utilizzare le immagini a scopo di lucro, ma esclusivamente per le finalità dichiarate nell'istanza;
- di astenersi da qualsiasi artificiosa manipolazione del documento audiovisivo realizzato.

Il Presidente del Consiglio, acquisita la richiesta e valutate le finalità, autorizza l'effettuazione delle riprese.

L'autorizzazione rilasciata comporta, per chi effettua le riprese, il rispetto degli obblighi sopra richiamati ed particolare l'assunzione di responsabilità in caso di violazione delle norme di legge di cui al comma 2.

Il diniego della ripresa televisiva viene deciso dal Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei Capigruppo.

Art. 5

Limitazioni alle riprese fotografiche/audiovisive

Il Presidente dl Consiglio Comunale dispone il divieto di effettuazione delle riprese audiovisive di cui al presente regolamento, ogni qualvolta le discussioni consiliari riguardino dati personali, qualificati come sensibili e giudiziari ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, la cui indebita divulgazione possa ledere la riservatezza dei soggetti ai quali si riferiscono, fermo restando i casi nei quali la seduta del Consiglio è segreta ai sensi del vigente regolamento del Consiglio Comunale.

In ogni caso il Presidente del Consiglio, al fine di prevenire la indebita divulgazione dei dati personali, richiama i componenti del Consiglio, e tutti coloro che intervengono nella seduta, all'esigenza di rispettare rigorosamente, nella discussione, il principio di stretta necessità nel trattamento dei dati, evitando quindi di divulgare dati personali non strettamente attinenti alla discussione, o comunque esorbitanti o inopportuni rispetto alla finalità del dibattito.

Il Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. N.267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno per ragioni di tutela della privacy e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizi al normale svolgimento della seduta consiliare.

Art 6

Limiti alla registrazione delle sedute

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. n.196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o sindacali, la vita e le abitudini sessuali. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costruire la categoria dei dati " giudiziari" vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale.

Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinarne, possono essere limitate sulla base di richieste pervenute in tal senso da parte del Presidente del Consiglio, del Sindaco o di ciascuno dei Consiglieri Comunali o di terzi presenti alla seduta.

E' altresì vietato riprendere gli eventuali spettatori.

Il Presidente del Consiglio ha facoltà di inibire o interrompere, in qualsiasi momento, le riprese nell'ipotesi in cui ravvisi la violazione delle disposizioni sopra indicate ed in ogni caso in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare. Sono espressamente vietate installazioni microfoniche o riprese audiovisive che potrebbero portare all'acquisizione di conversazioni personali dei membri del Consiglio o del pubblico presente.

Art 7

Limiti di trasmissione e commercializzazione

La diffusione delle immagini registrate è consentita in ambito locale, nazionale e su web, con modalità che impediscano di scaricare i file.

Non è consentito ai soggetti autorizzati di esprimere opinioni o commenti durante le riprese.

Le riprese effettuate devono essere diffuse in versione integrale, in quanto unica modalità coerente con le finalità dell'informazione pubblica completa e trasparente.

E' consentita la sola suddivisione del video nei punti all'ordine del giorno della seduta consiliare.

Quanto sopra, eccezion fatta per le sole trasmissioni che garantiscono il diritto all'informazione (es. telegiornali).

E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte del soggetto autorizzato, il quale ha l'obbligo di fornire gratuitamente al Comune un DVD contenente la completa registrazione di ogni seduta consiliare.

Il soggetto autorizzato che violi il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini incorrerà nelle sanzioni di cui all'art 9.

Art 8
Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per il diritto di accesso ai documenti amministrativi, del Regolamento comunale in materia di tutela della privacy e del Regolamento del Consiglio Comunale.

Art 9
Sanzioni

La violazione delle disposizioni e dei principi di cui al presente Regolamento o dell'autorizzazione comporta la decadenza immediata dell'autorizzazione.

Art 10
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.